

AGEVOLAZIONI

Assegnazione agevolata “complessa” per i soggetti in “semplificata”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

[Scopri di più >](#)

Entro il prossimo **30 settembre 2023** anche le **società di persone in regime di contabilità semplificata** possono procedere con l'**assegnazione agevolata dei beni ai soci** prevista dalla L. **197/2022**, nonostante **l'assenza di riserve patrimoniali** da utilizzare a fronte della fuoriuscita del bene.

Tale possibilità era stata confermata, in occasione della precedente possibilità prevista dalla L. 208/2015, dalla stessa Agenzia delle entrate con la [**risoluzione 100/E/2017**](#), in risposta ad un'istanza di interpello formulata da una società di persone in contabilità semplificata che intendeva **assegnare ai due soci l'unico immobile presente nel patrimonio societario**.

La precisazione, in linea con il contenuto normativo che non prevede alcuna esclusione in funzione del regime contabile adottato dalla società, è comunque utile tenendo conto che, secondo quanto precisato nella [**circolare 37/E/2016**](#), è possibile fruire della disciplina agevolativa **solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione**.

In assenza di tali riserve, precisa la stessa circolare, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la **cessione agevolata del bene** poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale.

Nella [**risoluzione 100/E/2017**](#) l'Agenzia osserva che la precisazione contenuta nella [**circolare 37/E/2016**](#) ha lo scopo di ricordare che il corretto comportamento contabile in sede di assegnazione richiede necessariamente **l'utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto della società**.

Tra l'altro, lo “scarico” delle riserve di patrimonio netto a seguito dell’assegnazione agevolata incide anche sulla successiva eventuale **tassazione in capo al socio** in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale).

Tale necessità, come si legge nella citata risoluzione, “*non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità*”.

Pertanto, anche per le **società che adottano il regime di contabilità semplificata è possibile fruire dell’assegnazione agevolata**, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa.

Il passaggio più interessante contenuto nella [risoluzione 100/E/2017](#) riguarda la circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente “*con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l’assegnazione agevolata in esame*”.

In altre parole, l’Agenzia conferma la possibilità per le società in contabilità semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci **anche tenendo conto che l’operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio**.

I riflessi fiscali in capo al socio rappresentano un aspetto delicato, poiché la [circolare 37/E/2016](#) ha confermato che **se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale della partecipazione**, la differenza costituisce reddito imponibile in capo al socio assegnatario (cd. “sottozero”).

La ricostruzione del costo fiscale della partecipazione del socio di una società di persone presenta profili critici stante **l’assenza di riserve di patrimonio netto**.

L’[articolo 68, comma 6, Tuir](#), dispone che il costo fiscale della partecipazione nei soggetti Irpef di cui all’[articolo 5 Tuir](#) (tassate con il regime di trasparenza) è **aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza**, ed è ridotto degli utili distribuiti ma fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza.

Pertanto, mentre la verifica dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza deriva dalle dichiarazioni presentate, il **controllo delle variazioni patrimoniali è un’operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società**.

Tale circostanza comporta **maggiori difficoltà per la verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario**, fermo restando che la [risoluzione 100/E/2017](#), pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.